

PROCESSO D'APPELLO MEGA DISCARICA BUSSI: SLITTATA DATA DEI REATI, PERCIO' CONDANNE

18 Maggio 2017



L'AQUILA - "Il punto fondamentale che ha consentito la condanna è lo spostamento in avanti da parte della Corte d'Appello delle condotte penalmente rilevanti in riferimento ai reati di disastro e avvelenamento: in tal senso i giudici di secondo grado hanno concordato con la posizione della procura generale nell'individuare nel 2002 la cessazione delle condotte, in concomitanza con il passaggio di proprietà tra Ausimont, ex Montedison e Solvay", al contrario dei giudici di primo grado che avevano fissato la data al 1992.

È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di Appello del processo sulla mega discarica di Bussi sul Tirino (Pescara), depositate ieri, alla scadenza dei 90 giorni dal verdetto del 17 febbraio, dal presidente del Collegio giudicante della Corte d'Assise d'Appello, Luigi Catelli, dal giudice relatore Armanda Servino e dai giudici popolari Carla De Angelis, Salvatore Giambra, Romeo Di Felice, Franco Di Giacinto, Lorenzo Menga e Tonia Napoleone.

La Corte aquilana ha condannato a pene tra i 2 e i 3 anni di reclusione per avvelenamento e disastro ambientale 19 persone, in gran parte ex manager della Montedison.

Il verdetto è arrivato 2 anni e 3 mesi dopo la contestata sentenza della Corte d'Assise di Chieti che aveva derubricato il reato di disastro ambientale in disastro colposo e giudicato gli imputati non colpevoli per sopraggiunta prescrizione; i giudici di secondo grado, al contrario, sono arrivati alla condanna perché un ricalcolo dei tempi ha portato a stabilire che la prescrizione non era scattata.

Le condanne sono state comunque condonate perché i fatti sono tutti antecedenti al 2 maggio 2006, data dell'indulto del governo Prodi.

Le provvisionali e le spese legali da riconoscere alle parti civili ammontano a 3,7 milioni di euro.

La sentenza accoglie la tesi della procura generale della Repubblica, rappresentata dai pubblici ministeri Romolo Como e Domenico Castellani, e dell'Avvocatura dello Stato appellanti in relazione all'avvelenamento.

Come spiegano i giudici nelle 251 pagine del provvedimento, si tratta di un reato che può ben integrarsi laddove siano, come nel caso di specie, le acque sotterranee di falda a essere contaminate da agenti inquinanti nocivi per la salute.

Al contrario, in primo grado la Corte d'Assise di Chieti aveva negato tutela giuridica alla falda, assumendo che solo l'acqua nel punto di captazione possa essere oggetto giuridico del delitto di avvelenamento.

Questa presa di posizione costituisce, secondo fonti legali, "una rilevante affermazione di tutela di una matrice ambientale, perché l'acqua sotterranea costituisce risorsa di approvvigionamento idrico: sempre più frequenti sono i casi di inquinamento delle acque superficiali (fiumi e laghi) e dunque la necessità di prendere l'acqua destinata a bere dalla falda, dal sottosuolo, anche a notevoli profondità".

La Corte d'Assise d'Appello ha poi escluso la possibilità che della mega discarica TreMonti, come avevano affermato i giudici di primo grado, dopo il 1972 si fosse persa la memoria, accogliendo in gran parte sul punto, ancora una volta, la

ricostruzione offerta dalla pubblica accusa e dalla difesa dello Stato.

La Corte ha ancora argomentato la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa cosciente per il disastro (dunque colposo, aggravato), insomma "una condizione psicologica per gli imputati riconosciuti colpevoli di poco al di sotto del dolo eventuale".

Ha evidenziato come nel corso degli anni, "nonostante i ripetuti allarmi sulla situazione ambientale, i vertici dell'azienda non abbiano adottato adeguate misure invece doverose". Le prime veramente adeguate furono infatti eseguite solo da Solvay a partire dal 2002.

LE REAZIONI

GERARDIS, "ESTESA TUTELA PENALE AD ACQUE SOTTERRANEE"

"Ho letto con estrema soddisfazione le motivazioni perché ho colto la grande sensibilità della Corte d'Appello nell'estendere la tutela penale alla acque sotterranee che era il fulcro della discussione della parte civile pubblica".

Così l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis nel commentare la motivazioni della sentenza di secondo grado nel processo sulla mega discarica di Bussi sul Tirino (Pescara).

"La Corte d'Appello dell'Aquila ha ribaltato il giudizio dato in primo grado sul fatto che le acque sotterranee non siano oggetto di tutela del reato di avvelenamento".

Secondo la Gerardis, direttore generale della Regione Abruzzo, "un altro aspetto che mi soddisfa molto è il passaggio nel quale i vertici dell'azienda non fossero a conoscenza dell'esistenza di quella bomba ecologica che era la discarica Tremonti".

"In tal modo si è delineata quindi una responsabilità che farà anche giurisprudenza sia per la ricostruzione del reato di avvelenamento sia perché riattribuisce una responsabilità a capo di chi fa impresa", spiega ancora l'avvocato dello Stato.

"Ritengo che sia una sentenza che può reggere al vaglio dell'esame della Cassazione, dove andrà, anche perché è molto più approfondita rispetto al primo grado al primo grado sul fatto - conclude - una prova in tal senso è la differenziazione delle posizioni degli imputati".